



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Preg.mo On. Guido Castelli
Commissario straordinario del Governo
per la ricostruzione nei territori interessati dagli
eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016

comm.ricostruzioneesima2016@pec.governo.it

RILIEVO

Oggetto: Ordinanza commissariale n. 132 del 30 dicembre 2022

Al fine di concludere la procedura di controllo preventivo di legittimità dell'Ordinanza in oggetto, si chiede di precisare le motivazioni alla base della previsione dell'art. 1, comma 5, in ragione della quale gli allegati all'Ordinanza medesima *"possono essere modificati e integrati con decreto del Commissario straordinario"* (subito dopo aver affermato, al comma 4, che ne formano *"parte integrante e sostanziale"*).

Analoga facoltà era già stata prevista, sempre per la ricostruzione degli edifici di culto, dall'art. 5, commi 1 e 3, dell'Ordinanza n. 105/2020, con margini di intervento successivo, da parte del Commissario, preventivamente circoscritti nei presupposti (in virtù del comma 1, *variazioni delle previsioni di spesa relative agli interventi di cui all'elenco allegato alla presente ordinanza che si rendessero necessarie nel caso di discostamento tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivi derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici; in ragione del comma 3 facoltà, "su istanza del soggetto attuatore"*, di provvedere alla variazione degli importi o degli interventi ovvero sostituire uno o più interventi con altri ritenuti più urgenti, *"entro il limite massimo delle risorse assegnate a ciascun soggetto attuatore"*).

Il dubbio prospettato involge, altresì, in termini generali, il rapporto fra ordinanze e decreti commissariali anche alla luce del vaglio preventivo di legittimità attribuito a questo Ufficio dall'art. 33 del d.l. n. 189/2016, che, anche se limitato, come noto, ai soli *"provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura"*



CORTE DEI CONTI

gestionale”, dovrebbe estendersi, come da giurisprudenza della Sezione, agli atti modificativi o estintivi di quelli sottoposti a controllo.

Si resta in attesa di riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, come previsto dal combinato disposto dell’art. 33 del d.l. n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016, e dell’art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000.

Il magistrato istruttore
Cons. Donato Centrone

Il Consigliere delegato
Cons. Cinzia Barisano



CORTE DEI CONTI